PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 57

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 496,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906, da destinarsi:

a) per L. 400,000 al pagamento delle spese sostenute dai corpi del R. esercito durante il periodo dell'eruzione del Vesuvio e delle successive alluvioni in servizio di pubblica sicurezza e pel periodo sino al 14 aprile nei servizi di pubblica assistenza;

b) per L. 96,000 alle spese per indennita' speciali e soprassoldo ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti di forza pubblica nonche' ai funzionari dell'Amministrazione civile provvisti di stipendio non superiore alle L. 2500, destinati al mantenimento dell'ordine pubblico od al servizio dei soccorsi durante il periodo dell'eruzione vesuviana.

La ripartizione di quest'ultima somma sara' fatta dal Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-57/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it